

Fano, li 16.03.2026

*A tutte le Aziende interessate
loro sedi*

Circolare n. 5/2026

**OGGETTO: INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' CONTRIBUTIVA (ISAC) -
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE E SETTORI INTERESSATI**

Il Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2026 e la successiva Circolare INPS n. 26 del 6 marzo 2026 hanno dato attuazione a quanto previsto dal D.L. n. 160/2024, istituendo ufficialmente gli **ISAC (Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva)**, con la finalità di contrastare il lavoro sommerso e promuovere la "compliance" contributiva.

Di seguito proponiamo un'analisi sintetica della novità normativa.

1. Cosa sono gli ISAC

Gli ISAC sono indicatori statistico-economici volti a verificare la **congruità della forza lavoro dichiarata** dalle imprese; analogamente a quanto già avviene con gli ISA in ambito fiscale, il modello ISAC confronta i dati delle denunce contributive (UNIEMENS) con le informazioni fiscali e di business già disponibili presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.

L'obiettivo principale è individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili attraverso l'analisi di eventuali scostamenti tra il fattore lavoro dichiarato e quello stimato dal modello.

2. Settori interessati e decorrenza

In questa prima fase sperimentale, in vigore dal **1° gennaio 2026**, gli ISAC si applicano ai datori di lavoro operanti prevalentemente nei seguenti settori:

- **Settore M21U:** Commercio all'ingrosso alimentare (es. frutta, verdura, carni, latticini, bevande, ecc.).
- **Settore G44U:** Servizi alberghieri ed extra-alberghieri (alberghi, affittacamere, bed & breakfast, residence e alloggi per studenti).

È prevista un'estensione graduale ad almeno altri sei settori a rischio evasione entro il 31 agosto 2026.

3. Funzionamento e Indicatori di Compliance

Il modello di affidabilità si basa su diversi "indicatori elementari" che analizzano aspetti specifici della gestione aziendale, tra cui:

- rapporto tra il numero di dipendenti dichiarati nei modelli ISA e quelli presenti nelle denunce INPS.
- valore dei beni strumentali e costo del venduto per addetto.
- numero di veicoli aziendali in rapporto agli addetti.
- quote di impiego di lavoro part-time, a termine o stagionale.

4. La comunicazione di Compliance dall'INPS

Entro il **31 marzo 2026**, l'INPS trasmetterà ai datori di lavoro interessati una comunicazione telematica di compliance relativa all'anno 2023 riguardante i risultati del modello ISAC. Tale comunicazione potrà indicare:

1. **fascia di normalità:** nessuno scostamento rilevante individuato.
2. **presenza di scostamenti:** classificati come "lievi" o "significativi" in base all'entità del divario rispetto ai parametri di riferimento.

L'INPS ha precisato che la lettera di compliance non è un atto di accertamento ma ha carattere puramente indicativo e preventivo e non comporta un'irregolarità contributiva a carico del datore di lavoro.

5. Risposta alla lettera di compliance

I datori di lavoro, ricevuta la lettera di compliance, hanno **la possibilità** di fornire chiarimenti, mediante un template (modello) predisposto dall'Istituto, su eventuali scostamenti rilevati dal modello ISAC o per richiedere all'Istituto specifiche delucidazioni in presenza di dubbi o incertezze.

La compilazione del template è **volontaria e non è previsto un termine perentorio entro cui dare riscontro alla lettera di compliance.**

6. Benefici e Premialità

Il sistema prevede un regime premiale per i datori di lavoro che risultano affidabili (ovvero in "fascia di normalità"). In particolare, tali soggetti riceveranno comunque successivamente al 31 marzo 2026 la lettera di compliance, anche se privi di scostamenti, e **non saranno sottoposti prioritariamente ad accertamenti ispettivi** nell'ambito della programmazione annuale della vigilanza contributiva.

7. Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione degli ISAC i datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 2026, hanno **cessato l'attività** in via definitiva.

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*